Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 4 marzo 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. **1004**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste alla medesima facoltà dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1972, registro n. 84, foglio n. 382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di grandi strutture della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria e del senato accademico dell'Università di Trieste, rispettivamente adottate in data 18 dicembre 1975 e 6 luglio 1976; 27 febbraio e 19 luglio 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria e del senato accademico dell'Università di Bari, rispettivamente adottate in data 21-22 luglio 1976 e 26 luglio 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegnéria dell'Università di Bari al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di grandi strutture della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste con decreto ministeriale 9 giugno 1972;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Trieste hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di grandi strutture della facoltà di ingegneria;

Considerato che l'insegnamento di scienza delle costruzioni è affine a grandi strutture;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di grandi strutture della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste con il decreto ministeriale 9 giugno 1972 risulta attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Matildi e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria della Università di Bari;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di grandi strutture della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste con il decreto ministeriale 9 giugno 1972, è attribuito alla cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il dott. Giuseppe Matildi, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1005**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla cattedra di lingua e letteratura araba dell'Università di Venezia alla cattedra di islamistica dell'Istituto universitrio orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1964, n. 658, con cui è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura araba dell'Università degli studi di Venezia;

Vista la deliberazione del consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere e del senato accademico dell'Università di Venezia adottate rispettivamente il 24 giugno 1976 e il 15 ottobre 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della scuola di studi islamici e del senato accademico dell'Istituto universitario orientale di Napoli nelle sedute rispettivamente del 14 ottobre 1976 e del 25 ottobre 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di islamistica dell'Istituto orientale di Napoli;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la suddetta cattedra del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura araba dell'Università degli studi di Venezia con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1964, n. 658;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Venezia hanno espresso il proprio nulla-osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche della cattedra di lingua e letteratura araba;

Vista la dichiarazione di affinità tra i due insegnamenti;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1964, n. 658, di cui sopra è attualmente ricoperto dal dott. Vincenzo Strika e che lo stesso ha acconsentito al proprio trasferimento presso la cattedra di islamistica dell'Istituto universitario orientale di Napoli;

Ravvisata pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo dell'Università di Venezia e dell'Istituto universitario orientale di Napoli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura araba dell'Università degli studi di Venezia con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1964, n. 658, è attribuito alla cattedra di islamistica dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Il dott. Vincenzo Strika attuale titolare del posto è trasferito con il proprio consenso alla cattedra di islamistica dall'Istituto universitario orientale di Napoli, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1006**.

Trasferimento di due posti di assistente ordinario, uno dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce alla medesima facoltà dell'Università di Bari e l'altro dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari alla medesima facoltà dell'Università di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, n. 152, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università di Lecce adottate rispettivamente in data 7 aprile 1976 e 15 maggio 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università di Bari adottate rispettivamente in data 31 maggio 1976 e 9 ottobre 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di trasferire il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, n. 152, dalla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dall'Università di Lecce alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Bari unitamente alla titolare dott.ssa Giuliana Palmieri ed il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, dalla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dall'Università di Bari alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Lecce unitamente al titolare dott. Lorenzo Barone, al fine di espletare agevolmente la ricerca scientifica;

Considerato che gli interessati hanno dato il proprio consenso al trasferimento;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

1) A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, n. 152, è attribuito alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Bari.

La dott.ssa Giuliana Palmieri, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bari, a decorrere dal 1° novembre 1976.

2) A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, è attribuito alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Lecce.

Il dott. Lorenzo Barone, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1976, n. **1007.**

Autorizzazione all'Automobile club d'Italia, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Italia, in Roma, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dai signori Giusti Enrico, dalla Soc. S.I.E.D. a r.l., in Bologna, in persona del proprio amministratore Giusti Enrico, e dal sig. Vaccari Luciano, al prezzo di L. 180.000.000, parte di un immobile costituito da locali per complessivi mq. 1254,84 attualmente in costruzione lungo la nuova tangenziale sud di Modena. Le porzioni immobiliari, oggetto dell'acquisto, sono individuate al catasto terreni del comune amministrativo di detta città al foglio 109, rispettivamente per il sig. Giusti Enrico al mappale 33682, per la Soc. S.I.E.D. a r.l. ai mappali 29726 e 33667 e per il sig. Vaccari Luciano ai mappali 29728 e 29746. Il suddetto acquisto è da adibire a nuovo centro unico della motorizzazione di Modena.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1977
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. **51.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un lascito.

N. 51. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, il lascito disposto dalla sig.ra Gina Carli con testamento olografo 5 novembre 1969, pubblicato a rogito notaio dott. Angelo Boletti in data 12 maggio 1972, n. 62917 di repertorio, n. 8677 di raccolta, registrato a Brescia il 20 maggio 1972 al n. 2606, mod. 71-M. Pubblici, consistente nella quota di 1/3 della somma di L. 30.839.103.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1977
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1976.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Faro » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Faro » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Sicilia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Faro » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1976, n. 122;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Faro » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1977.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1977, con la denominazione di origine controllata « Faro », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purché esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Faro ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Faro » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del ricono-

scimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Faro » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1977
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 321

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « FARO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Faro » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Faro » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti:

Nerello Mascalese dal 45% al 60%;

Nocera dal 5% al 10%;

Nerello Cappuccio dal 15% al 30%.

Possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, le uve provenienti dai vitigni: Calabrese (Nero d'Avola), Gaglioppo (Montonico Nero) e Sangiovese.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Faro » debbono essere prodotte nel territorio del comune di Messina.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Faro » devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari e pedecollinari di giacitura ed orientamento adatti.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Faro » non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura principale pura.

La resa massima in coltura principale mista prevalente deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio debbono essere effettuate nella zona di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini può consentire che le suddette operazioni siano effettuate da quelle ditte che avendo stabilimenti situati nel territorio della provincia di Messina, dimostrino di aver prodotto ed invecchiato vino « Faro » prima della pubblicazione della domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Faro » nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, parte seconda, n. 12 del 24 marzo 1973.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino « Faro » una gradazione complessiva minima naturale di gradi 11,50.

Il vino « Faro » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Faro » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: delicato, etereo, persistente;
sapore: secco, armonico, di medio corpo caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I recipienti di capacità non superiore a litri 5 contenenti il vino « Faro » di cui al presente disciplinare, devono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio. Qualora il vino « Faro » sia contenuto in bottiglie di capacità compresa tra litri 0,360 e litri 1,500, le medesime dovranno essere di tipo « bordolese » o « borgognona » e per la loro chiusura è vietato l'impiego di tappi a corona o di capsule a strappo analoghe al tappo a corona.

E' consentita l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra » « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Faro » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2063)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1977.

Nomina di cinque agenti di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1974, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 300, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1976, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 143 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 331 del 14 dicembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso predetto;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Roma, i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Marcucci dott. Gianfranco;
2) Giugni dott. Enrico;
3) Giardina dott. Salvatore;
4) Gaffino dott. Giuseppe;
5) Vignola dott. Sabino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1977
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 147

(2212)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1977.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, relativo alla nuova composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;

Vista la designazione effettuata ai sensi del predetto art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, dalla regione Campania nella persona dell'ing. Luigi Tedeschi;

Considerato che il dott. Giovanni Cantone, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1976 consigliere di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 1976, n. 769, è decaduto dall'incarico per effetto dello stesso decreto-legge, a seguito della designazione della regione Campania;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la comunicazione alla Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della citata legge n. 183 del 1976;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

L'ing. Luigi Tedeschi è nominato componente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno fino alla scadenza del consiglio di amministrazione attualmente in carica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1977
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 183

(2332)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Varazze.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 gennaio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei Piani di San Giacomo e Piani d'Invrea in comune di Varazze;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Varazze;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal geom. Giovanni Bennati, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un tratto di fascia costiera di notevole bellezza per la conformazione del terreno e la vegetazione, determinata prevalentemente da ampie pinete intervallate da prati. Inoltre, da essa si godono quadri naturali di eccezionale bellezza, a nord verso l'Appennino ligure ed a sud verso ampi tratti di litorale;

Decreta:

La zona dei Piani di San Giacomo e Piani d'Invrea sita nel territorio del comune di Varazze ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: strada pedonale per il santuario della Guardia fino all'incrocio con il rio della Ciusa; rio della Ciusa fino alla confluenza con il rio Partigliolo; allineamento perpendicolare alla strada per Beffadosso; strada per Beffadosso fino al punto più basso della Sella di Beffadosso; allineamento lungo la linea di massima pendenza fino all'alveo del rio Pora; est: rio Pora; sud: litorale marino; ovest: rio Mola fino alla strada pedonale per il santuario della Guardia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Varazze provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 12 novembre 1976

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Estratto del verbale n. 37

Il giorno undici del mese di gennaio millenovecentosettantatre alle ore 15 in Savona nei locali del palazzo della provincia, in via IV Novembre, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) VARAZZE (Savona): proposta di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dei Piani d'Invrea e dei Piani di San Giacomo.

(*Omissis*).

L'arch. Mazzino fa presente che i Piani di San Giacomo fanno parte della fascia costiera che si estende in profondità con una pineta intervallata da prati verdeggianti, delimitata a nord dall'Appennino ligure. In alcuni punti si sono verificati insediamenti edilizi disordinati. Con la presente proposta di vincolo si intende includere in una unica zona di tutela i Piani di San Giacomo ed i Piani d'Invrea, questi ultimi già sottoposti alle disposizioni della legge n. 1497 con vecchio vincolo di bellezza singola. Dopo breve discussione, la commissione decide di vincolare la zona ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè costituisce un tratto di fascia costiera di notevole bellezza per la conformazione del terreno e la vegetazione, determinata prevalentemente da ampie pinete intervallate da prati. Inoltre, da essa si godono quadri naturali di eccezionale bellezza, a nord verso l'Appennino ligure e a sud verso ampi tratti di litorale.

Delimitazione del vincolo:

nord: strada pedonale per il santuario della Guardia fino all'incrocio con il rio della Ciusa; rio della Ciusa fino alla confluenza con il rio Portigliolo; allineamento perpendicolare alla strada per Beffadosso; strada per Beffadosso fino al punto più basso della Sella di Beffadosso; allineamento lungo la linea di massima pendenza fino all'alveo del rio Pora; est: rio Pora; sud: litorale marino; ovest: rio Mola fino alla strada pedonale per il santuario della Guardia.

(*Omissis*).

(1854)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative Valli Piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Iniziative Valli Piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), con effetto dal 18 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1976 e 4 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative Valli Piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2133)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1977.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry-Sud (ex Remington) di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sperry-Sud (ex Remington) di Napoli, con effetto dal 7 febbraio 1974;

Visti i decreti ministeriali 7 marzo 1975, 27 maggio 1975, 6 dicembre 1975 e 27 aprile 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry-Sud (ex Remington) di Napoli, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2134)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Veneto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto indicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970. n. 364, nonché i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Belluno - grandinate del 14 giugno, 20 agosto, 18 settembre 1976.

Padova - brinata del 1° maggio 1976; grandinate del 20, 22 luglio 1976.

Rovigo - grandinate del 10 maggio, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 31 luglio, 20 agosto 1976.

Treviso - grandinate del 2, 3, 18 giugno, 7, 20, 22, 31 luglio, 13, 20, 31 agosto 1976.

Venezia - grandinate del 22, 27, 31 luglio 1976.

Vicenza - grandinate del 7, 15, 21, 22 luglio, 31 agosto 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Padova - brinata del 1° maggio 1976; grandinate del 20, 22 luglio 1976:

comune di Castelbaldo per le località Granze, Termine, Fratta, C. Duzzi, La Palazzina, Campagnazza, Campagnola, Due Arzeri, Peraro 1° e 2° Quarto, S. Zeno, Stradona;

comune di Merlara per le località Graizzara, Terrazzo, P.te Bertoldi, Colombara De Nani, Aguzzan, Fratta;

comune di Piombino Dese per le località Torreselle est dopo la Chiesa Zero, Malcanton, Meraredo, Levada, Levada di Sotto, Pignan, via Dei Marcello, Torba, Prati;

comune di Trebaseleghe per le località via Bovi, via Scandalora, Nord S. Ambrogio;

comune di Barbona per le località C. Capuzzo, Perazzetta, Angaranello Angaran, C. Renesto, C. Martinello, Spin, Barbona, Chiesa, Ponte del Polenta, Campagna Passo;

comune di Carceri per le località Malacarne, Centro Carceri, C. Veliana, C. Paiola, Pisana, C. Cucco, C. Paluan, Gazzo Vecchio, Scorziera, Sabbionara, Gazzo Nuovo, Granza, Braggio, C. Buttarello, C. Parolo, C. Fogo, Moggetto;

comune di Casale Scodosia per le località C. Palazzetto, Pegorina, C. Ferraresi, Carrubbio, Spiga Fasoli, Fantazzo, Ussuolo, Sante, Fornace, Grisetti, Castagna, Centro;

comune di Megliadino S. Fidenzio per le località Ponte Franco, Capitello, Braggian, Luppia Bassa, Vegro;

comune di Merlara per le località Battipaglia, P. Fratta, Argine del Corso, Stili, Rialto;

comune di Montagnana per le località Ranfolina, Cà Megliadino, Cà Negri, Cà Manin;

comune di Ospedaletto per le località Cà Danese, Il Cristo, Murello, Boschette, Malipiera, C. Marchetto, C. Gazziero, C. Nardin, C. Bedore;

comune di Ponso per le località Sabbionara, C. Mognan, Santi, Segalara, Cararola, Rosselle, Centro Ponso, Gualdo, C. Bubola, Granza, Arzaron, C. Zanetti;

comune di S. Margherita d'Adige per le località Granze, Quattro Spade. Braggio, Arzerello, C.se Paneghe, B.a Luche, Canareggio, Buzzaccarina, via Lunga, C.na Taglie, Risorta;

comune di Urbana per le località S. Salvaro, Chiesa, Crosara, C. Gennari, Molinello, Pozzotto, Grompé, Granze, S. Massimo, Cavallona, Fratta;

comune di Vescovana per le località Canal di Sopra, p. Fino scolo S. Caterina, Le Motte, La Camuna, Case Laghetto, Vallesina, Confini con Barbona a sud ovest, Case Adige, La Sista, Scolo Sabadina, parte ovest B.a La Gramignosa, parte sud B.a 12.

Rovigo - grandinate del 10 maggio, 22, 25, 31 luglio 1976:

comune di Occhiobello per le località Bolea, S. Giorgio, Palazzi, Guzzone, Case Livelli;

comune di Rovigo (frazione Concadirame) per le località Feriana, Barchessa Balbi Campagnola, Casazza, Casino (frazione Buso) per la località Brullare;

comune di Villamarzana per le località Campagna 9 e 12, Centro-Turata Tredici Pezze, Tramuni, Chiavica;

comune di Ficarolo per le località Pivette, Saracca, Vegri, I Vegri, Paradiso, Storari;

comune di Gaiba per le località Bonello (limitatamente alla metà di ponente), Surchio, Boaria Braglia, Girondelle, Caselle, Centro, Ospizio, Contrada Giovecca, Sabbioni, Palantone, Barchessa, Tomaselle, Nord della Statale Eridania (dalle località Tomasella e Stamponi alle località Braiola e Mariette);

comune di Stienta per la località Cà Montagnana.

Venezia - grandinata del 22 luglio 1976:

comune di Venezia per le località Trivignano, Zelarino (parte), Terronazzo, Lito Marino (parte), Cà Ballarin, Cà Pasquali, Cà Vio, Cà Savio, Punta Sabbioni, Treporti Saccagnana, Le Mesole, Cà delle Motte, Lio Piccolo, Isola Chiesa, Portosecco;

comune di Iesolo per le località Lio Maggiore, Cà del Forte;

comune di Martellago per le località Castellana (da Villa Combi a Trivignano), Canove (dal centro del comune al Capitello), Morosini, Le Motte, Roma, Cà Rossa, Cavino di Sopra, Olmo, Cà Bembo;

comune di Marcon per l'intero territorio comunale;

comune di Salzano per l'intero territorio comunale, escluse le zone a sud della Roatta e a nord-est della via Cornarotta e di via Villatega;

comune di Scorzè per le località Peseggia, Gardigiano (a sud di via Moglianese), via Capitellon;

comune di Mirano per le località Zianigo (zona compresa tra il comune di S. Maria di Sala e Salzano, il fiume Musone e via Desman) e Cà Mion;

comune di S. Maria di Sala per le località Veternigo e Le Motte.

Vicenza - grandinate del 15, 21, 22 luglio, 31 agosto 1976:

comune di Breganze per le località S. Stefano, Olmo, S. Gaetano, Bragetti, Paiaron, S. Valentino, Breganzina, Gasparona e Fratte;

comune di Thiene per le località km 15, Caramolle, C. Bassan, Quattro Strade, C. Ranzolin, C. Tretti, C. Tonazza, Rozzampia, Carollo, Cantele e Fono;

comune di Sarcedo per le località C. Bosa, Palazzina, Barcon, Igna, Giberte, Pollicoltura, Rostone, Contrà Maglio, C. Orecchiona, C. Fusa, C. Dalla Stella, S. Barbara e Braglio;

comune di Montecchio Maggiore per le località Boschi, Rubo, C. Schiavo, Bottesin, Pianeta, C. Neri, Monte Costi, C. Gelo, Monte Costa, Rio Secco, C. Zarantonello, C. Urbani, Bernuffi, C. Meggiolaro, Valbuona, C. Schenato, C. Ghiotto, Canova, C. Rigotti, Ospedale Civile, Molinetto di Sopra, Molinetto di Sotto, Calearo, Maso, S. Urbano, C. Scapino, Bari, C. Campestrini, Valdimolino, Carbonara, S. Vitale, Castelli, Km. 10, C. Massignani, Bastia, Mondeo, Valle, S. Clemente, Roccolo, C. Noro, C. Reduschi, Covolo, C. Bertola, C. Dal Maso, Roggia Grande, Cimitero di Montecchio Maggiore, S. Antonio, Madonnetta, Colombara, C. Manfrin Paulona, Paglierina, Gualda, C. Calearo, Fiume Guà;

comune di Zermeghedo per le località Bassa, C. Chiampo, Mazzocco, Marangoni, Roncolato, Guarda, Bertola;

comune di Torri di Quartesolo per le località Casoni, Pelosa, Settecà;

comune di Trissino per le località C. Faggion, Fontanive, Angeli C. Lora, Zavatta e Pranovi, C. Dal Lago, C. Schenati, S. Benedetto, Zamberlani, Massignani, Colombara e Masieri;

comune di Sovizzo per le località Barchetto, Monte Mezzo, Vigo, Colle, Sovizzo Centro, S. Daniele;

comune di Creazzo per le località Campignardi, Guizze, Rivella, La Rampa, Pizzamerlo, Creazzo Centro, Carpaneda, S. Marco, La Spessa;

comune di Chiampo per le località Barba Bastianei, Vallarsa, Gerola, Tonini, Moschini, Vandini, Motti, Vignaga, Busetta, Menin, Pregiana, Portinari, Fracassi, Toscanei, Boschetti, Ferrari, Zonati e Mozzarei, Angiò, Capponi, Lovati, Fantoni, Faedi di Cima, Porto, Gagliotto, Maglio, Fontana, Sgaggeri, Gona e Verdughi;

comune di Nogarole Vic. per le località Faldi, Camellini, Anzoloni, Pieri, Nobili, Repele, Pintro, Povoleri, Lago, Sinici, Gastaldo, Poldi, S. Antonio e Cremani;

comune di Montorso per tutto il territorio comunale;

comune di Monteviale per le località False, C. Monte, Tovazzi, Fraina, Monteviale Centro, Costigiola, Monte Rana e Gramegnini;

comune di Montebello Vic. per le località Il Maso, Giori, Pieropan, Agugliana, Caldiera, Guarda e Pilotto;

comune di Gambellara per le località C. Faldeo, Le Pustole, Val Fonda, C. Maltrotti, Molino, C. Guerra, Val Monte di Mezzo, Taibane, Preara e Sison;

comune di Arzignano per tutto il territorio comunale;

comune di Vicenza per le località Porciglia, Cà Tosate, S. Croce Bigolina, Tormeno, Papadopoli, Longara, Casoni e Settecà;

comune di Altavilla Vic. per le località Valmarana, Case della Pozza, C. Verlato, Ponticello, Covoli, Dalla Pozza, Cave del Tovo;

comune di Montecchio Maggiore per le località Alte Ceccato, La Gualda, C. Calderaro, C. Bertin, C. Battaglia, Selva, Ponte Signolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

(1827)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 21 luglio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 del 18 agosto 1976;

Considerate le proposte della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici verificatisi nelle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore

delle aziende agricole le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché le provvidenze contributive per il ripristino delle strade interpoderali previste dall'art. 4, secondo comma, della stessa legge n. 364:

Matera - nubifragi con grandine del 12-25 luglio, 30 luglio-4 agosto, 15-19 agosto 1976 (art. 7).

Potenza - nubifragi del luglio-agosto 1976 (art. 4, secondo comma); grandinata del 21 luglio 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto previste dagli articoli 4, primo comma, e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Matera - piogge persistenti del 25-31 maggio 1976; nubifragi con grandine del 17-24 giugno, 12-25 luglio, 30 luglio-4 agosto, 15-19 agosto 1976:

art. 5: intero territorio provinciale;

art. 4:

comune di Aliano per i fogli di mappa numeri 6, 17, 19, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 48, 50, 51, 52;

comune di Bernalda per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 87, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 115;

comune di Calciano per il foglio di mappa n. 13;

comune di Colobraro per tutto il territorio comunale;

comune di Ferrandina per i fogli di mappa numeri 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 82, 92;

comune di Garaguso per i fogli di mappa numeri 6, 18, 38, 39, 41;

comune di Grottole per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 50,, 54,

comune di Grassano per l'intero territorio comunale;

comune di Irsina per i fogli di mappa numeri 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77;

comune di Matera per i fogli di mappa numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 81, 82, 83, 96, 97, 98, 99, 100, 108, 109, 110, 116, 117, 139, 140, 141, 142, 150, 153, 154, 155, 156, 157;

comune di Miglionico per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 43, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

comune di Montalbano Jonico per i fogli di mappa numeri 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 63;

comune di Montescaglioso per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 47, 54, 58, 57, 59, 60, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100;

comune di Oliveto Lucano per il foglio di mappa numero 4;

comune di Pisticci per i fogli di mappa numeri 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133;

comune di Pomarico per i fogli di mappa numeri 12, 13, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69;

comune di Salandra per i fogli di mappa numeri 2, 3, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 30, 31, 36, 37, 41;

comune di Scanzano Jonico per i fogli di mappa numeri 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 127, 129;

comune di Stigliano per i fogli di mappa numeri 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 97, 98, 100, 101;

comune di S. Giorgio Lucano per l'intero territorio comunale;

comune di S. Mauro Forte per i fogli di mappa numeri 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26;

comune di Tricarico per i fogli di mappa numeri 5, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30;

comune di Tursi per i fogli di mappa numeri 1, 2, 5, 6, 7;

comune di Valsinni per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31.

Potenza - grandinata del 21 luglio 1976 (art. 5):

comune di Montemilone per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 36, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 35, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

(1826)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1977.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1964, concernente la revisione della circoscrizione dei tribunali militari territoriali;

Decreta:

Per la carica di giudice presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono designati, per il biennio 1977-78, i seguenti ufficiali:

Tribunale militare territoriale di Torino:

ten. col. Campi Donato, raggruppamento Torino;

ten. col. Mainardi Michele, scuola allievi guardie Alessandria;

ten. col. Scarabello Mario, raggruppamento Torino;
ten. col. Oliva Camillo, com.te gruppo pol. frontiera Torino;
cap. Grassi Maurilio, ispettorato 1ª zona Torino;
cap. Guerri Roberto, 5° reparto celere Torino.

Tribunale militare territoriale di Verona:

ten col. Barone Francesco, com.te gruppo Verona;
ten col. Castelli Giovanni, com.te btg. allievi guardie Peschiera;
ten col. Fornasaro Guido, scuola allievi guardie Bolzano;
magg. Ammaturo Leonardo, com.te gruppo Trento;
magg. Scolese Ernesto, com.te gruppo Mantova;
magg. Signoretti Rossano, com.te sez. polizia stradale Brescia.

Tribunale militare territoriale di Padova:

ten. col. Bertolino Andrea, 2° reparto celere Padova;
ten col. Cescon Ivo, direttore autocentro polizia Padova;
ten. col. Luxich Attilio, com.te gruppo Padova;
ten. col. Ricciato Angelo, com.te 2° reparto celere Padova;
ten. col. Zancanella Luigi, scuola allievi guardie Trieste;
cap. Bellu Daniele, ispettorato 4ª zona Padova;
cap. Sansevero Michele, sezione autocentro polizia Venezia;
cap. Trani Claudio, gruppo Gorizia.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:

ten. col. Baggiani Gian Gualberto, com.te sez. polizia stradale Firenze;
ten. col. Natale Arcangelo, gruppo La Spezia;
magg. Caia Vincenzo, gruppo polizia ferroviaria Bologna;
magg. Cataldo Filiberto, ispettorato 7ª zona Firenze;
magg. Ciaccia Francesco, 7° reparto celere Bologna;
cap. Donati Sirio, sezione polizia stradale Bologna;
cap. Nostrato Giovanni, gruppo Massa Carrara.

Tribunale militare territoriale di Roma:

ten. col. Mele Tammaro, scuola sottufficiali Nettuno;
ten. col. Passaro Antonio, raggruppamento Roma;
ten. col. Valentini Valentino, reparto autonomo ministero interno;
cap. Giannella Antonio, sezione polizia stradale Roma;
cap. Mereu Roberto, raggruppamento Roma;
cap. Silverio Francesco, 1° reparto celere Roma.

Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari (presso com. mil. Sardegna):

magg. Berriola d'Alessio Felice, direttore autocentro polizia Cagliari;
cap. Bufano Antonio, sezione polizia stradale Cagliari;
cap. Carrozza Vincenzo, capo zona telecomunicazioni Cagliari;
cap. Magni Ezio, com.te nucl. pol. fr. maritt. aerea Cagliari;
cap. Nacuzzi Adriano, gruppo Cagliari.

Tribunale militare territoriale di Napoli:

ten. col. Di Venere Vincenzo, raggruppamento Napoli;
ten. col. Papale Francesco, ispettorato 11ª zona Napoli;
ten. col. Patanè Angelo, raggruppamento Napoli;
ten. col. Pizzi Giovanni, com.te sez. polizia stradale Napoli;
ten. col. Stano Pasquale, com.te gruppo pol. ferroviaria Napoli;
cap. Aiello Raffaele, 4° reparto celere Napoli;
cap. D'Alessandro C. Alberto, raggruppamento Napoli;
cap. Landolfi Salvatore, scuola allievi guardie Caserta.

Tribunale militare territoriale di Bari:

ten. col. Bertini Angelo, com.te sezione polizia stradale Bari;
ten. col. Massa Nicola, com.te gruppo Lecce;
ten. col. Vitale Sisto, com.te gruppo Foggia;
magg. Giulitto Nicola, raggruppamento Bari;
cap. Masi Domenico, scuola allievi guardie Foggia;
cap. Pagnozzi Corrado, 11° reparto celere Bari.

Tribunale militare territoriale di Palermo:

ten. col. Basilicò Vittorio, ispettorato 16ª zona Catania;
ten. col. Iasiello Antonio, com.te compartimento polizia stradale Palermo;
ten. col. Lisciotto Santi, com.te gruppo Reggio Calabria;
ten. col. Maiolino Corrado, raggruppamento Palermo;
ten. col. Mineo Girolamo, com.te raggruppamento Catania;
ten. col. Rallo Renato, com.te 13° reparto celere Palermo;
ten. col. Viola Natale, com.te 12° reparto celere Catania;
magg. Pastena Giuseppe, com.te 10° rep. celere Vibo Valentina (Catanzaro);
magg. Stefanizzi Ignazio, raggruppamento Palermo;
cap. Presenti Salvatore, raggruppamento Palermo.

Roma, addì 31 gennaio 1977

Il Ministro: COSSIGA

(2215)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1977.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Fossano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreti ministeriali del 30 dicembre 1970, del 18 febbraio 1975, del 7 agosto 1975 e del 15 dicembre 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 17 settembre 1976;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1977;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punto 4) e 20) dello statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), in conformità ai seguenti testi:

Art. 10, punto 4): « sulla nomina del direttore e del personale della categoria dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime o nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro ».

Art. 20: « In caso di assenza od impedimento del direttore il consiglio designa il funzionario o la persona che dovrà sostituirlo. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova della di lui assenza od impedimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(2082)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1977.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno;

Vista la nota n. 1155 del 22 gennaio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Ascoli Piceno fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dei coltivatori diretti sig. Santucci Alfonso, dimissionario, con il rag. Contento Roberto;

Decreta:

Il rag. Contento Roberto è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Santucci Alfonso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2068)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Applicazione sulle retribuzioni dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari dell'addizionale contributiva prevista dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 35, lettera *d*), della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780;

Ritenuto che l'addizionale sulle retribuzioni soggette al premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nella misura del 2,20 per mille per gli anni 1976, 1977 e 1978, per il suo carattere di generalità, debba essere applicata anche nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali;

Decreta:

Per gli anni 1976, 1977 e 1978 ai contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché per i lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali, è aggiunta l'aliquota dello 0,22 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Roma, addì 12 febbraio 1977

p. *Il Ministro*
per il lavoro e la previdenza sociale
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(2112)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1973, con il quale il sig. Franco Vallorani è stato nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ascoli Piceno in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Considerato che il sig. Franco Vallorani è rimasto assente per più di tre riunioni consecutive dal comitato predetto senza giustificato motivo e che, invitato dal presidente del comitato medesimo, con lettera del 21 ottobre 1975, a fornire spiegazioni, non ha dato alcun riscontro all'invito;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono le condizioni previste dal quinto comma del predetto art. 27;

Vista la nota n. 18355 del 16 dicembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ascoli Piceno ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il signor Francesco Carboni in sostituzione del sig. Franco Vallorani;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Franco Vallorani, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ascoli Piceno, in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore industria, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il sig. Francesco Carboni è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ascoli Piceno in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Franco Vallorani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2065)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1977.

Classificazione e tassazione dell'attività svolta dai lavoratori che, pur avendo qualifiche diverse da quelle previste dall'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per l'esercizio delle loro mansioni si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 40, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e relative modalità di applicazione, sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. nella seduta del 12 ottobre 1976, concernente la classificazione e tassazione dell'attività svolta da lavoratori che, pur avendo qualifiche diverse da quelle previste dall'art. 4, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per l'esercizio delle loro mansioni si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 12 ottobre 1976, concernente la classificazione e tassazione dell'attività svolta da lavoratori che, pur avendo qualifiche diverse da quelle previste dall'art. 4, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per l'esercizio delle loro mansioni si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Roma, addì 14 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INF TUNI SUL LAVORO DEL 12 OTTOBRE 1976.

(*Omissis*).

Classificazione e tassazione dell'attività svolta da lavoratori c pur avendo qualifiche diverse da quelle previste dall'art. terzo comma, del decreto del Presidente della Repubbli 30 giugno 1965, n. 1124, per l'esercizio delle loro mansioni avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore da e personalmente condotti (propagandisti di specialità medi nali, vigili urbani, letturisti, esattori, ispettori, ecc.).

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria delibera del 3 dicembre 1974, n. 208, con quale sono stati ritenuti soggetti all'obbligo assicurativo i la ratori che pur avendo qualifiche diverse da quelle previste d l'art. 4, terzo comma, del testo unico, approvato con decre del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, nell'eserciz delle loro mansioni si avvalgono non in via occasionale veicoli a motore da essi personalmente condotti;

Udita la relazione del direttore generale reggente in ordi al problema della classificazione e tassazione dei predetti voratori;

Preso atto che l'attuale tariffa dei premi non prevede espli tamente per tali lavoratori una voce adeguata al rischio effetti

Riconosciuta, pertanto, la necessità di istituire una nuo voce di tariffa per l'inquadramento della suddetta attività;

Considerato che, in base ai dati statistici disponibili, p ritenersi adeguato, in via largamente cautelativa e sperimenta in attesa dell'emanazione della nuova tariffa dei premi ai se dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 280, un tasso 15 per mille;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico indust nella seduta del 13 settembre 1976;

Visto l'art. 40, primo comma, del testo unico approvato c decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11

Sentito il direttore generale reggente il quale ha espres parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello St 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n.

Delibera

di istituire, al sottogruppo 0840, la seguente voce di tarif

0846. — Personale non previsto da altre voci di tariffa che, nell'esercizio delle proprie mansioni, si avvale non in via occasionale di veicoli a motore personalmente condotti . . . . t.m. 15

La presente delibera sarà inviata al Ministero del lavoro della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decre di approvazione.

(*Omissis*).

Il presidente: PULC

Il segretario: MURGIA

(2111)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1977.

Nomina di due vice presidenti dell'Ente autonomo most piacentine, in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERC E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 45 convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla sciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 n vembre 1960, n. 1693, col quale è stata riconosciuta personalità giuridica all'ente autonomo denomina « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Pi

cenza, e ne è stato approvato lo statuto e 10 luglio 1974, n. 475, con il quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il proprio decreto 24 luglio 1976, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la deliberazione n. 16 in data 22 ottobre 1976, con il quale il predetto consiglio ha proposto per la nomina a vice presidenti il sig. Angelo Dodi e il sig. Bruno Ercoli;

Decreta:

I signori Angelo Dodi e Bruno Ercoli sono nominati vice presidenti dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2161)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1977.

Nòmina del segretario generale dell'Ente autonomo mostre piacentine, in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 494, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato il vigente statuto, e 10 luglio 1974, n. 475, che ne ha modificato alcuni articoli;

Viste la nota n. 2745 in data 30 dicembre 1976 del presidente dell'ente e la deliberazione n. 46 della giunta esecutiva in data 17 dicembre 1976, concernenti la proposta di nomina del rag. Paolino Fornaroli a segretario generale dell'ente predetto;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'ente;

Decreta:

Il rag. Paolino Fornaroli è nominato segretario generale dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Norme aggiuntive dei decreti ministeriali 30 ottobre e 4 dicembre 1976, riguardanti l'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva di produzione 1976-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto in particolare l'art. 16, comma prima, di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1976-77, continua ad avere efficacia la disposizione contenuta nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, secondo cui nelle province dove la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti assegnati alla commissione provinciale olio prevista da detti provvedimenti legislativi;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 2660/76 del 29 ottobre 1976, recante norme per il pagamento dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1976-77;

Visti i propri decreti 30 ottobre e 4 dicembre 1976 che, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 dell'8 novembre 1976 e n. 335 del 17 dicembre 1976, recano le disposizioni nazionali in merito all'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie relative all'integrazione predetta;

Considerato che, ai fini degli adempimenti relativi alla corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1976-77, occorre applicare la citata disposizione sulla assegnazione al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dei compiti attribuiti alla commissione provinciale olio;

Considerato, altresì, che, ricorrono motivi per appli care anche nella campagna di produzione 1976-77, come nelle precedenti, il disposto dell'art. 9, comma secondo, del decreto ministeriale 28 dicembre 1970, relativo all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1970-71, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1971, che stabilisce il termine di trasmissione agli ispettorati provinciali della alimentazione dei dati e documenti dovuti dagli esercenti degli stabilimenti di molitura delle olive;

Decreta:

Art. 1.

I compiti spettanti per legge alla commissione provinciale olio di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche sono attribuiti, per la campagna 1976-77, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle seguenti province, nelle quali la produzione dell'olio d'oliva ha importanza trascurabile: Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bo-

logna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Nell'espletamento dei compiti suddetti dovranno essere seguiti i criteri indicati nel regolamento (CEE) della commissione n. 2660/76 del 29 ottobre 1976 ed applicate le disposizioni riguardanti la materia, contenute nei decreti ministeriali 30 ottobre e 4 dicembre 1976, citati in premessa.

Art. 2.

Il disposto di cui all'art. 9, comma secondo, del decreto ministeriale 28 dicembre 1970, citato in premessa, si applica anche nell'osservanza delle disposizioni comunitarie relative all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva di produzione 1976-77.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

(2216)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1977.

Autorizzazione alla società « Finvest - S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Finvest - S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Finvest - S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(2078)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1977.

Proroga dei termini di applicazione dei decreti ministeriali 6 dicembre e 21 dicembre 1976 recanti norme sanitarie in materia di importazione di equini, bovini, suini, ovini e caprini.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1977, recante norme sanitarie per l'importazione di equini dall'estero, ai fini della prevenzione delle malattie contagiose;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1977, recante norme sanitarie in materia di importazione di animali vivi delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina provenienti dalla Comunità economica europea e dai Paesi terzi, adottate in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 397;

Considerato che la nuova disciplina dell'importazione degli equini da macello prevede una serie di adempimenti di carattere informativo tra organi veterinari regionali e uffici veterinari di confine relativamente alla ubicazione, capienza e disponibilità delle stalle di sosta dei macelli;

Rilevato che nei limiti di tempo previsti per l'entrata in vigore dei due decreti, tale forma di raccordo informativo risulta non ancora completamente utilizzata;

Considerato che la mancanza di un completo ed uniforme collegamento funzionale tra i predetti uffici può determinare intralci all'approvvigionamento carneo del Paese;

Ritenuta, pertanto, la necessità di differire al 31 marzo 1977 l'applicazione delle norme sanitarie di cui ai predetti decreti;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di entrata in vigore del decreto ministeriale 21 dicembre 1976, citato in premessa, è prorogato al 31 marzo 1977.

Art. 2.

L'applicazione delle norme sanitarie per l'importazione dall'estero di equini da avviare direttamente alla macellazione, di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 1976, citato in premessa, è sospesa fino al 31 marzo 1977.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2292)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 25/1976 del 1° ottobre 1976, concernente ristrutturazione delle tariffe idriche: Ente autonomo acquedotto pugliese - Bari; Consorzio acquedotto Dal Vivo per la Val d'Orcia e la Val di Chiana - Pieve di Sinilunga; Acquedotto «Basso Livenza» - Ammone Veneto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 dell'8 ottobre 1976, alla pag. 7310, al secondo comma delle premesse, dove è scritto: «..... *19* settembre 1947 .....», leggasi: «..... *15* settembre 1947 .....».

Nel provvedimento n. 9/1977 del 16 febbraio 1977, concernente modificazioni alle aliquote del sovrapprezzo termico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 18 febbraio 1977, alla pag. 1262, al n. 2) del dispositivo, punto *d*), settimo rigo a destra della parentesi graffa, dove è scritto: «..... tensione *fino* a 50.000 volt», leggasi: «..... tensione *superiore* a 50.000 volt».

(2225)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1977, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.643.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1528/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977, il comune di Nocera Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

dell'art. 1 del decreto

(1529/M)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Frontone (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.112.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1530/M)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977, il comune di Lanuvio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1531/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Rocca di Papa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1532/M)

Autorizzazione al comune di Castel Castagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977, il comune di Castel Castagna (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.529.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1533/M)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Proceno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1534/M)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Poggio San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.323.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1573/M)

Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977, il comune di Contrada (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1574/M)

Autorizzazione al comune di Montenero di Bisaccia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 48.617.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1575/M)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di San Potito Sannitico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.266.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1576/M)

Autorizzazione al comune di Monte Paone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Monte Paone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.907.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1577/M)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Colobraro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1522/M)

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Sapri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 135.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1523/M)

Autorizzazione al comune di Vallo della Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Vallo della Lucania (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.818.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1524/M)

Autorizzazione al comune di Tramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Tramonti (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.199.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1525/M)

Autorizzazione al comune di Teggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Teggiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.246.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1526/M)

Autorizzazione al comune di Auletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Auletta (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 27.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1527/M)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Gavello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1535/M)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Bosaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.328.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1536/M)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1537/M)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Canaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1538/M)

Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Guarda Veneta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1539/M)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Donada (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1540/M)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Cittanova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 888.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1541/M)

Autorizzazione al comune di Mondragone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Mondragone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 428.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1542/M)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 690.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1543/M)

Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Montecorvino Rovella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 246.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1544/M)

Autorizzazione al comune di Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Ischia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1545/M)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Terzigno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1546/M)

Autorizzazione al comune di Cerea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Cerea (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1547/M)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Corridonia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1548/M)

Autorizzazione al comune di Cairo Montenotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Cairo Montenotte (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 252.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1549/M)

Autorizzazione al comune di Colleferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Colleferro (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1550/M)

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Montefiore Conca (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1551/M)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Borghi (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1552/M)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1553/M)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Montiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1554/M)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Bertinoro (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 294.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1555/M)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Saludecio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1556/M)

Autorizzazione al comune di Costa Volpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Costa Volpino (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1557/M)

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Fuipiano Valle Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1558/M)

Autorizzazione al comune di Valnegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Valnegra (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1559/M)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1560/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Rangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Castelnuovo Rangone (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1561/M)

Autorizzazione al comune di Badia Tebalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Badia Tebalda (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1562/M)

Autorizzazione al comune di Pian di Scò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Pian di Scò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1563/M)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Laterina (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1564/M)

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1565/M)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Chitignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1566/M)

Autorizzazione al comune di Terranuova Bracciolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 295.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1567/M)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1568/M)

Autorizzazione al comune di Cessole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Cessole (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1569/M)

Autorizzazione al comune di Penango ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Penango (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1570/M)

Autorizzazione al comune di Moncucco Torinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Moncucco Torinese (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1571/M)

Autorizzazione al comune di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Melicucco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.403.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1572/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 1° marzo 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,95	884,95	885 —	884,95	885 —	884,90	884,90	884,95	884,95	884,95
Dollaro canadese	844,85	844,85	844,80	844,85	844,64	844,80	844,85	844,85	844,85	844,85
Franco svizzero	344,88	344,88	344,80	344,88	344,66	344,88	344,65	344,88	344,88	344,88
Corona danese	150,83	150,83	151 —	150,83	150,77	150,82	150,80	150,83	150,83	150,85
Corona norvegese	168,40	168,40	168,75	168,40	168,33	168,40	168,38	168,40	168,40	168,40
Corona svedese	210,25	210,25	210,30	210,25	210,16	210,20	210,31	210,25	210,25	210,25
Fiorino olandese	355,30	355,30	355,60	355,30	355,35	355,25	355,25	355,30	355,30	355,30
Franco belga	24,192	24,192	24,25	24,192	24,12	24,48	24,1950	24,192	24,192	24,20
Franco francese	177,89	177,89	178,20	177,89	177,76	177,87	177,85	177,89	177,89	177,90
Lira sterlina	1515,40	1515,40	1515,50	1515,40	1514,50	1515,40	1515,10	1515,40	1515,40	1515,40
Marco germanico	370,79	370,79	370,40	370,79	370,60	370,77	370,65	370,79	370,79	370,80
Scellino austriaco	52,188	52,188	52,13	52,188	51,98	52,16	52,16	52,188	52,188	52,20
Escudo portoghese	23 —	23 —	22,80	23 —	22,90	23,05	23 —	23 —	23 —	23 —
Peseta spagnola	12,842	12,842	12,82	12,842	12,85	12,82	12,85	12,842	12,842	12,84
Yen giapponese	3,165	3,165	3,14	3,165	3,135	3,16	3,1380	3,165	3,165	3,17

Media dei titoli del 1° marzo 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	85,200
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,225
» 5 % (Ricostruzione)	98,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,625
» 5 % (Città di Trieste)	90,400
» 5 % (Beni esteri)	90 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,500
» 5,50 % » » 1968-83	75,450
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,825
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	82,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,175
» poliennali 7 % 1978	92,950
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,975
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,275
» » 9 % 1980	87,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,925
Dollaro canadese	844,85
Franco svizzero	344,765
Corona danese	150,815
Corona norvegese	168,39
Corona svedese	210,23
Fiorino olandese	355,275
Franco belga	24,193
Franco francese	177,87
Lira sterlina	1515,25
Marco germanico	370,72
Scellino austriaco	52,174
Escudo portoghese	23 —
Peseta spagnola	12,[illegible]46
Yen giapponese	3,151

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967-1987 », « 6 % - 1969-1988 », « 6 % - 1969-1989 », « 7 % - 1970-1990 a premi », « 7 % - 1971-1986 », « 7 % - 1972-1987 », « 7 % - 1973-1988 », « 8 % - 1974-1984 », « 10 % - 1975-1985 » e « 10 % - 1976-1986 ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967-1987 » (1ª e 2ª tranche), « 6 % - 1968-1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 6 % - 1969-1989 » (1ª tranche), « 7 % - 1970-1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 7 % - 1971-1986 » (1ª, 2ª ed ultima tranche), « 7 % - 1972-1987 » (1ª e 2ª tranche), « 7% 1973-1988 », « 8% - 1974-1984 », « 10% - 1975-1985 » (2ª e 3ª tranche) e « 10% - 1976-1986 » (1ª tranche), che il giorno 20 maggio 1977, alle ore 9, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1977, come di seguito indicato:

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1967-1987 »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

2ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % - 1968-1988 »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

2ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

3ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1969-1989 »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1970-1990 a premi »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

2ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000;

3ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1971-1986 »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 5.500.000.000;

2ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 14 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

Ultima tranche:

estrazione a sorte di n. 17 serie intere, per complessive L. 8.500.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1972-1987 »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 10 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

2ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 24 serie intere, per complessive L. 12.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1973-1988 »:

estrazione a sorte di n. 12 serie intere, per complessive L. 12.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 8 % - 1974-1984 »:

estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 10 % - 1975-1985 »:

2ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

3ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 10 % - 1976-1986 »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000.

(2226)

MINISTERO DELLA SANITA'

Smarrimento di titoli di spesa

Si porta a conoscenza che sono stati smarriti i seguenti titoli di spesa:

Specie del titolo: ordinativo. — Numero: 162. — Esercizio 1975. — Ministero: tesoro. — Capitolo del bilancio: 1297. — Amministrazione od ufficio da cui fu emesso: sanità. — Titolare: F.O. Ospedale generale di Lucca. — Oggetto: funzionamento centro cardioreumatico. — Importo: L. 12.000.000.

Specie del titolo: ordinativo. — Numero: 8. — Esercizio: 1975 Res. 74. — Ministero: tesoro. — Capitolo del bilancio: 2534. — Amministrazione od ufficio da cui fu emesso: sanità. — Titolare: dott. Giovanni Lissia. — Oggetto: compenso servizio prestato ispettore dermosifilopatia 2°, 3°, 4° trim. 1974. — Importo: L. 626.400.

Si invita quindi chiunque avesse rinvenuti o rinvenisse i titoli sopraindicati a presentarli o farli pervenire subito a questa Amministrazione - Direzione generale servizio medicina sociale - Div. IV.

In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso i titoli stessi s'intenderanno annullati e ne verrà rilasciato un duplicato a norma dell'art. 471 del regolamento di contabilità approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(1706)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio provinciale della p.f. 1942 in C.C. del comune di Sporminore

Con deliberazione 24 dicembre 1976, n. 10758, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la p.f. 1942 in P.T. 367 C.C. Sporminore dal demanio al patrimonio provinciale.

(1832)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di tecnico in prova

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1976, riservato a geometri e periti industriali per l'edilizia, già fissate per il 21, 22 e 23 giugno 1976, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22, 23 e 24 marzo 1977 con inizio alle ore 8.

(2232)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova

L'ASSESSORE ALLA SANITA', IGIENE E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Genova al 30 novembre 1972 indetto con deliberazione della giunta regionale n. 1432 del 12 aprile 1973;

Viste le preferenze espressamente indicate nelle domande di partecipazione dalle concorrenti;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Mancuso Sonia Maria: Sestri Levante, 1ª condotta;
2) Bernardini Liliana: Rapallo;
3) De Bolfo Adita Ines: Recco-Avegno-Camogli;
4) Demaria Maria: Sestri Levante, 2ª condotta.

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Genova, della prefettura di Genova e dei comuni interessati.

Genova, addì 26 novembre 1976

L'assessore: Dosio

(2013)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4105 del 13 settembre 1976 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 4106 del 13 settembre 1976 con il quale si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Vista la nota n. 1785 del 29 gennaio 1977 con la quale il comune di Licata ha comunicato che i dottori Cantone Tommaso e Sferlazza Giovanni dichiarati vincitori, rispettivamente, della 2ª e 3ª condotta medica del suddetto comune, hanno rinunziato alla nomina;

Visti i telegrammi in data 19 novembre 1976, numeri 4507 e 4508, con i quali il comune di Lampedusa ha comunicato che i dottori Butera Giuseppe e Gueli Alfonso dichiarati vincitori, rispettivamente, delle condotte mediche di Lampedusa e di Linosa hanno rinunziato alla nomina;

Visto il telegramma in data 14 febbraio 1977 con il quale il comune di Lampedusa ha comunicato che il dott. Gueli Alfonso, interpellato per la condotta medica di Lampedusa, ha fatto presente che non intende accettare tale nomina;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei nuovi vincitori delle condotte mediche anzidette, secondo l'ordine della graduatoria;

Visti il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 4106 del 13 settembre 1976 i seguenti sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del comune a fianco di ciascuno indicata:

1) Mulè Giuseppe: Licata, 2ª condotta;
2) Raineri Sebastiàno: Licata 3ª condotta;
3) Sciascia Gaetano: Lampedusa;
4) Amodeo Giovanni: Linosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 16 febbraio 1977

Il medico provinciale: Tuttolomondo

(2010)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Rende noto che la giunta regionale d'Abruzzo con delibera n. 7939 del 30 dicembre 1976, resa esecutiva a termine di legge, ha approvato:

1) la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1971:

1. Dell'Aventino Mario	punti	51,0084	su 100
2. Merlino Ennio	»	50,2675	»
3. D'Auro Raffaello	»	49,8875	»
4. Mastrangelo Raffaele	»	46,1452	»
5. Di Felice Alessandro	»	45,0653	»
6. Di Virgilio Raffaello	»	40,1125	»

2) di assegnare ai concorrenti sottoelencati le sedi di medico condotto a fianco di ciascuno di essi indicate, tenuto conto dell'ordine di graduatoria e dell'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi:

1) Dell'Aventino Mario: Palena;
2) Merlino Ennio: San Vito Chietino;
3) D'Auro Raffaello: Quadri;
4) Mastrangelo Raffaele: Casacanditella;
5) Di Felice Alessandro: Ari;
6) Di Virgilio Raffaello: Torrebruna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 10 febbraio 1977

(2009) *Il medico provinciale f.f.*: Bargagna

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

Con decreto 14 febbraio 1977, n. 2742, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1976:

1) Cefalù;
2) Ciminna;
3) Collesano;
4) San Giuseppe Jato;
5) Termini Imerese.

Termine di scadenza: 15 maggio 1977.

(2011)

Elevazione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Palermo.

Con decreto 18 febbraio 1977, n. 3116, sono stati elevati da tre a sette i posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Palermo. Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 20 maggio 1977.

(2012)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(1675)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico di pronto soccorso, accettazione-astanteria;

un posto di assistente chirurgo di pronto soccorso, accettazione-astanteria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(2206)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Istituto « Regina Elena »:

due posti di assistente della divisione di roentgendiagnostica della ripartizione di oncologia clinica;

un posto di ispettore sanitario.

Istituto « S. Maria e S. Gallicano »:

un posto di direttore clinico scientifico;

cinque posti di assistente di dermatologia della ripartizione di dermosifilopatia clinica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatta eccezione per il concorso al posto di direttore clinico scientifico dell'istituto « S. Maria e S. Gallicano », per il quale valgono le norme di cui al vigente regolamento del personale sanitario, laureato di ricerca e laureato dei servizi tecnici complementari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Roma.

(2207)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di citologia presso l'istituto « Regina Elena ».

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di citologia presso l'istituto « Regina Elena ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Roma.

(2208)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia e anatomia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(2201)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vergato (Bologna).

(2205)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato *B*);

tre posti di assistente di chirurgia generale (divisione *A*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(2204)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI TAGLIACOZZO

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(2203)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(2202)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso l'ospedale valdese di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(2199)

OSPEDALE «S. ANTONIO ABATE» DI GALLARATE

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(2209)

Concorso riservato a posti di personale sanitario medico

E' indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia prima;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia seconda;

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto chirurgo di pronto soccorso e accettazione;

un posto di aiuto di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(2210)

OSPEDALE «P. MARINI» DI PETRITOLI

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Petritoli (Ascoli Piceno).

(2200)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 e comunque fino e non oltre il 30 aprile 1977 e autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa annessi al progetto di legge presentato al consiglio regionale.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia con effetto dal 1° gennaio 1977.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 gennaio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *dicembre* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 7 *gennaio* 1977, *prot. n.* 22702/157).

(1677)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1977, n. 2.

Interventi per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976, in attuazione del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programmi operativi

Gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali in relazione a quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688, sono coordinati mediante uno o più programmi operativi approvati ai sensi del successivo art. 10 anche in tempi successivi per i seguenti settori:

a) accertamenti e controlli sull'inquinamento del terreno, delle acque e della vegetazione ed interventi di decontaminazione e di bonifica del terreno e degli stabili, anche per prevenire la diffusione dell'inquinamento;

b) accertamenti e controlli sanitari, assistenza sanitaria ed in genere tutela della salute pubblica nella zona colpita; accertamenti, controlli ed interventi nel campo della profilassi medico-veterinaria e dell'assistenza zooiatrica;

c) assistenza sociale e scolastica, ivi compresa la provvista di alloggi alle popolazioni sfollate;

d) ripristino o ricostruzione delle strutture civili e delle strutture abitative non recuperabili e realizzazione delle opere necessarie per il ristabilimento delle condizioni di vita adeguate alla particolare situazione della zona colpita e delle capacità produttive dei terreni agricoli interessati;

e) interventi a favore di imprese singole o associate agricole, artigiane, turistiche ed alberghiere, industriali e commerciali, che abbiano subìto danni in conseguenza dell'inquinamento da sostanze tossiche.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, emana le direttive generali di coordinamento da osservarsi per la predisposizione delle varianti agli strumenti urbanistici generali e degli strumenti attuativi da eseguirsi secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 2.

Contributi e provvidenze

La Regione concede contributi e provvidenze ai privati e alle imprese danneggiati a titolo di anticipazione sull'ammontare dei danni patrimoniali che dovranno essere risarciti da parte dei responsabili dell'evento dannoso.

Tali contributi e provvidenze sono determinati nei programmi di cui al precedente art. 1, tenuto conto delle risultanze del primo accertamento dei danni effettuato dalla giunta regionale e ratificato con deliberazione del consiglio regionale; essi saranno finalizzati alla ripresa dell'attività produttiva e per quanto attiene agli interventi a favore dei privati cittadini, al ripristino delle condizioni normali di vita.

La Regione esperisce nei confronti dei responsabili, in ogni sede giudiziale o eventualmente stragiudiziale, le iniziative necessarie per ottenere il rimborso di ogni somma erogata ai sensi della presente legge.

Art. 3.

Contenuto dei programmi operativi

Ciascun programma operativo determina:

a) gli obiettivi specifici da raggiungere;

b) gli interventi da attuarsi ad opera della Regione, della provincia, dei comuni o di altri enti pubblici, in relazione alla divisione dei compiti di cui ai successivi articoli della presente legge;

c) i tempi di attuazione di ciascun intervento;

d) l'ammontare delle somme destinate ai singoli interventi, comprese quelle già impegnate o erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, delle quali il presidente della giunta regionale darà rendiconto globale al consiglio regionale con riferimento alla data suddetta.

Ciascun programma operativo può prevedere interventi i cui fabbisogni finanziari eccedono il limite del fondo speciale di cui al decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688.

Gli interventi di cui al comma precedente non costituiscono impegno sul fondo speciale fino a quando non sarà intervenuta eventuale integrazione del fondo stesso da parte dello Stato.

Il programma operativo vale come atto di concessione dei contributi previsti nei confronti dei beneficiari in esso nominativamente individuati.

I programmi operativi approvati dal consiglio regionale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge valgono quali programmi di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Interventi di ripristino ambientale

Il programma operativo di cui al precedente art. 1, lettera *a*), determina gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi sull'inquinamento dell'ambiente nonchè le sperimentazioni circa i metodi di bonifica e di decontaminazione, fermo restando quanto già deliberato dal consiglio regionale in materia o già determinato dagli altri organi regionali.

A tali interventi provvede direttamente la Regione, avvalendosi anche dei servizi tecnici della provincia di Milano e dei comuni interessati, nonchè di altri enti od istituti particolarmente qualificati.

Alle operazioni di decontaminazione e bonifica nonchè ad ogni altro intervento di ripristino e di protezione dell'ambiente naturale provvede, per delega della Regione, la provincia di Milano, secondo le direttive tecniche impartite dalla giunta regionale.

A decontaminazione avvenuta, i relativi impianti verranno rimossi.

Art. 5.

Interventi a tutela della salute pubblica

Il programma operativo di cui al precedente art. 1, lettera *b*), indica gli accertamenti ed i controlli sanitari, gli interventi di assistenza sanitaria ed in genere gli altri interventi per la tutela della salute pubblica da attuarsi nella zona colpita.

Salvi gli interventi e le misure riservati dalle leggi o dal programma alla Regione, ai comuni o ad altri enti, le funzioni di cui al comma precedente vengono esercitate secondo le direttive tecniche di cui al successivo art. 16, dai consorzi sanitari di zona con la collaborazione, ove occorra degli enti ospedalieri.

Il programma operativo determina, in particolare, i modi e le forme di utilizzazione e di potenziamento delle strutture sanitarie per i fini di cui al presente articolo.

Art. 6.

Interventi di assistenza e profilassi medico-veterinaria

Il programma operativo di cui al precedente art. 1, lettera *b*), determina gli interventi di profilassi veterinaria e di assistenza zooiatrica da attuarsi da parte dell'ufficio del veterinario provinciale in collaborazione con i veterinari condotti dei comuni interessati, secondo le direttive tecniche di cui al successivo art. 16.

Per l'elaborazione delle predette direttive la giunta regionale può avvalersi anche dell'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia.

Art. 7.

Interventi di assistenza sociale e scolastica

Il programma operativo di cui al precedente art. 1, lettera *c*), dovrà prevedere interventi articolati consistenti in:

a) reperimento ed attrezzatura di alloggi da mettere a disposizione dei nuclei familiari che non possono fruire delle originarie abitazioni, ovvero erogazione di corrispondenti contributi alternativi per consentire l'autonoma sistemazione abitativa delle famiglie evacuate;

b) attivazione e gestione straordinarie di centri diurni per minori residenti in zone nelle quali viga l'obbligo dell'allontanamento diurno, fuori dai casi di interventi di assistenza scolastica;

c) attivazione e gestione temporanea di asili-nido e reperimento dei relativi locali, anche in deroga agli standards strutturali e funzionali di cui alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39, e successive modificazioni, fino alla realizzazione delle strutture definitive previste;

d) istituzione ed utilizzazione, diretta o mediante concessione, dei servizi di trasporto resi necessari in conseguenza dell'evacuazione;

e) allontanamento temporaneo, anche in soggiorni climatici di anziani, minori e gestanti, particolarmente in coincidenza con lo svolgimento delle opere di bonifica del territorio;

f) contributi speciali ai comuni interessati, per le finalità di cui alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, anche ai fini dell'attuazione del tempo pieno e con lo scopo di allontanare la popolazione scolastica dalle fonti di inquinamento e alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 93;

g) contributi straordinari ai privati in relazione alle altre necessità assistenziali.

Gli interventi di cui al comma precedente sono attuati dai comuni nell'esercizio delle funzioni loro proprie ovvero ad essi delegate ai sensi delle vigenti leggi, secondo le procedure previste dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688.

La provincia di Milano e i comuni interessati comunicano immediatamente alla giunta regionale i provvedimenti adottati in via d'urgenza in relazione agli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente primo comma, specificando le somme impegnate ed i relativi beneficiari.

La giunta regionale nel predisporre il programma operativo di cui al precedente art. 1, lettera *c*), tiene conto di tali interventi e vi include le misure adottate dal presidente della giunta regionale in attuazione del disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688, ivi compresi i provvedimenti di erogazione di speciali contributi economici e l'accollo dei costi di temporanea ospitalità alberghiera, volti a fronteggiare le esigenze emerse a seguito della forzata evacuazione della zona inquinata.

Art. 8.

Interventi per il ripristino delle strutture civili

I programmi operativi previsti dal precedente art. 1, lettera *d*), individuano le opere ed i lavori da eseguire da parte della Regione, della provincia, dei comuni interessati e di altri enti pubblici, secondo quanto previsto dai programmi medesimi, sulla base di proposte trasmesse alla giunta regionale da parte degli enti locali interessati.

Ai fini della predisposizione del programma la provincia e i comuni, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasmettere le deliberazioni di approvazione dei progetti di massima delle opere e dei lavori entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine i comuni trasmettono altresì le deliberazioni di individuazione delle aree relative alle opere e ai lavori predetti, ivi compresi quelli di competenza provinciale. Tali aree possono essere individuate anche in deroga alle previsioni dei piani urbanistici.

La giunta regionale, sulla base dei progetti di massima e delle localizzazioni proposte, predispone il programma operativo, prescindendo da ogni parere previsto dalle leggi in vigore, ivi compreso quello di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

L'approvazione del programma operativo tiene luogo della approvazione dei progetti in esso comunque inclusi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e costituisce, se del caso, approvazione di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Il programma operativo può stabilire, in caso di necessità valutata d'intesa con i comuni interessati, che l'esecuzione di determinate opere e lavori di competenza comunale sia demandata alla provincia, sulla base di convenzioni con i comuni stessi.

Per l'esecuzione delle opere e dei lavori di cui al presente articolo i sindaci dei comuni interessati sono delegati ad esercitare le funzioni attribuite al presidente della giunta regionale dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni; si osservano inoltre le disposizioni di cui all'art. 22 e seguenti della presente legge.

Art. 9.

Contributi straordinari alle imprese

Il programma operativo per le finalità di cui alla lettera *e*) del precedente art. 1 individua gli obiettivi di sviluppo dei diversi settori economici nella zona colpita, determina la natura e la misura dei contributi in relazione alle esigenze della ripresa produttiva e dispone la ripartizione dei contributi stessi per settori ed imprese dando priorità ai casi che soddisfino alle suddette esigenze.

Per il settore industriale e commerciale i contributi sono accordati soltanto in conto capitale e stabiliti tenendo conto degli ultimi redditi documentati e delle altre risultanze contabili e di bilancio delle singole imprese.

Art. 10.

Formazione dei programmi operativi

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentiti i comuni interessati e la provincia di Milano nonchè le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti ed autonomi, predispone i programmi operativi di cui agli articoli precedenti e li propone al consiglio regionale che li approva entro i successivi trenta giorni.

Art. 11.

Adozione dei provvedimenti

Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, i provvedimenti, anche di spesa, relativi agli interventi da attuarsi in base ai programmi operativi di cui ai precedenti articoli, dalla provincia di Milano, dai comuni e dagli altri enti locali, sono adottati dagli organi esecutivi degli enti interessati.

Art. 12.

Varianti a strumenti urbanistici generali e piani attuativi

Le deliberazioni dei consigli comunali dei comuni interessati con le quali, per l'attuazione di interventi non inclusi nei programmi di cui al precedente art. 1, lettera *d*), ma comunque rientranti nelle finalità di cui alla presente legge, vengono adottate varianti agli strumenti urbanistici vigenti, sono trasmesse per l'approvazione della giunta regionale.

Decorso il termine di trenta giorni dalla data del ricevimento da parte della Regione le varianti si intendono approvate. Entro lo stesso termine la giunta regionale può approvare le varianti, introducendo le modifiche eventualmente necessarie.

Per le varianti ai piani regolatori generali i termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono ridotti rispettivamente a dieci e a quindici giorni.

I piani attuativi non sono soggetti all'approvazione o al nulla osta preventivo regionale e possono essere approvati, con delibera del consiglio comunale sottoposta ai controlli ordinari, e attuati, anche in mancanza dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 32 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, qualora si tratti di interventi previsti nei programmi operativi di cui alla presente legge.

Per i piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali i termini di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono ridotti rispettivamente a dieci ed a quindici giorni.

Art. 13.

Contratti

Per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge, ivi comprese le forniture, la Regione, l'amministrazione provinciale di Milano e i comuni interessati possono stipulare, anche in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688, contratti a trattativa privata.

Tali contratti sono deliberati dagli organi esecutivi dei predetti enti.

Art. 14.

Accertamenti tecnici

Agli effetti dell'applicazione della presente legge, il presidente della giunta regionale, il presidente dell'amministrazione provinciale di Milano ed i sindaci dei comuni interessati possono effettuare, anche a mezzo di delegati, ispezioni dei luoghi ed accertamenti tecnici, nonchè assumere sommarie informazioni presso i soggetti interessati o presso terzi; a tali effetti e per l'acquisizione di ogni elemento necessario possono altresì avvalersi di consulenti tecnici scelti fra gli iscritti negli albi di cui agli articoli 12 e seguenti del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, i quali presenteranno relazione asseverata delle proprie operazioni.

Delle attività di cui al comma precedente dovrà essere redatto sommario processo verbale.

Il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia ed i sindaci dei comuni interessati possono disporre con propria ordinanza l'esibizione o la comunicazione di documenti da parte di enti e di privati.

Art. 15.

Controllo sugli atti

Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, le deliberazioni ed i provvedimenti adottati dagli organi della Regione e degli enti locali in attuazione della presente legge non sono sottoposti a controllo preventivo.

Art. 16.

Commissioni tecnico consultive

Per la predisposizione dal punto di vista tecnico dei programmi operativi e per la formulazione delle relative direttive tecniche di attuazione, la giunta regionale può avvalersi di commissioni tecniche consultive istituite con decreto del presidente della giunta stessa, sentite le competenti commissioni consiliari.

Le funzioni di segreteria sono assicurate da funzionari regionali dei settori di intervento interessati.

Le commissioni sono composte da esperti anche estranei alla pubblica amministrazione.

I verbali di ogni seduta delle commissioni tecniche consultive sono trasmessi entro dieci giorni alla giunta ed al consiglio regionale. Agli esperti, non dipendenti regionali, componenti delle commissioni tecniche consultive, spetta un gettone di presenza di lire trentamila giornaliere, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti professionali.

Per l'attività di consulenza o istruttoria svolta in via diretta dagli interessati, il compenso è deliberato dalla giunta regionale sulla base delle tariffe professionali e avendo riguardo all'entità oggettiva della prestazione; tale compenso non è cumulabile con il gettone di presenza di cui al comma precedente.

Art. 17.

Lavoro straordinario ed incarichi a tempo determinato

I limiti di lavoro straordinario previsti dall'art. 42 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni, non si applicano ai dipendenti regionali impegnati in compiti di ufficio relativi agli interventi previsti dalla legge regionale del 5 agosto 1976, n. 25, dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688 e dalla presente legge ed effettuati a partire dal 15 luglio 1976.

La giunta regionale provvede alla individuazione degli impiegati interessati ed al successivo aggiornamento, in relazione agli stati di avanzamento delle iniziative.

La provincia di Milano ed i comuni di Seveso, Meda, Desio e Cesano Maderno possono richiedere prestazioni lavorative straordinarie ai propri dipendenti, anche in deroga ai limiti previsti dai rispettivi regolamenti organici e da altre disposizioni in materia e sono altresì autorizzati a liquidare i compensi per le maggiori prestazioni effettuate dal 15 luglio 1976 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la giunta regionale può avvalersi delle prestazioni di personale a contratto a tempo determinato per un periodo di sei mesi, eccezionalmente prorogabile di un secondo semestre.

Per gli interventi sanitari di durata pluriennale possono altresì essere conferiti, a norma del penultimo comma dello art. 1 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688, incarichi a tempo determinato della durata massima di cinque anni per un contingente massimo di dieci persone.

Gli incarichi proposti dalla giunta regionale, sono conferiti dal presidente della stessa, sentita la competente commissione consiliare.

Il provvedimento del presidente della giunta regionale stabilisce altresì le modalità di esercizio dell'attività, nonchè la relativa retribuzione.

Art. 18.

Fondo speciale

Nel fondo speciale di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688, confluiscono i contributi statali, nonchè le somme destinate alla Regione o ad essa devolute da altri enti o soggetti per le finalità previste dall'art. 1 della stessa legge.

Al fondo medesimo affluiscono altresì gli eventuali interessi maturati sul conto di cui al successivo ultimo comma.

Il fondo è ad amministrazione autonoma ed a gestione fuori bilancio regionale; il suo impiego è disciplinato dagli articoli seguenti.

Il fondo è depositato su conto speciale presso la tesoreria regionale.

Art. 19.

Procedure di spesa per gli interventi di competenza regionale

Salvo quanto previsto dal precedente art. 13, ultimo comma, agli interventi di competenza regionale previsti dalla presente legge provvede il presidente della giunta regionale con propria determinazione su proposta dell'assessore competente in relazione al tipo di intervento.

All'erogazione delle somme relative provvede, con mandato diretto, lo stesso presidente.

Qualora per l'esecuzione degli interventi la Regione deleghi gli enti locali o si avvalga dei loro uffici, i fondi necessari sono messi a disposizione dei sindaci dei comuni interessati o dei presidenti degli enti locali, dal presidente della giunta regionale con ordine di accreditamento su speciale conto presso le rispettive tesorerie.

Gli eventuali interessi maturati sono versati al fondo speciale regionale.

Sono a carico del fondo le spese sostenute dalla Regione a seguito della surroga prevista dall'art. 17, secondo comma, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688.

Art. 20.

Rendiconti trimestrali della Regione

Il presidente della giunta regionale rende conto al consiglio regionale delle somme erogate ai sensi degli articoli precedenti, entro il venticinquesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre solare, ed entro lo stesso termine dalla data della completa utilizzazione del fondo speciale.

Il rendiconto deve indicare:

a) l'ammontare delle somme affluite al fondo, distinte per la loro provenienza;

b) l'elenco delle somme erogate, con l'indicazione dei beneficiari e degli estremi dei titoli di spesa emessi nel trimestre precedente estinti e non estinti, escluse quelle di cui alla successiva lettera *c*);

c) l'elenco delle somme erogate con l'indicazione dei beneficiari dei titoli di spesa emessi nel trimestre precedente, estinti e non estinti, a fronte di spese relative a funzioni delegate;

d) l'ammontare degli impegni assunti;

e) le copie dei rendiconti degli enti locali, approvati nel trimestre precedente.

Il rendiconto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 21.

Rendiconti annuali della Regione

Il presidente della giunta regionale sottopone all'approvazione del consiglio regionale i provvedimenti adottati dalla Regione, ai sensi della presente legge, e le spese relative entro novanta giorni dalla scadenza di ogni esercizio finanziario.

Il rendiconto è approvato dal consiglio regionale con propria deliberazione soggetta a controllo preventivo.

Il rendiconto comprendente le indicazioni di cui all'articolo precedente, deve essere corredato da una relazione illustrativa, da copia dei provvedimenti adottati, dagli originali dei titoli di spesa estinti e dalla relativa documentazione.

Uno stralcio del rendiconto di cui al presente articolo, per la parte in cui si riferisce a spese relative all'esercizio di funzioni delegate, è trasmesso alla Corte dei conti entro il termine di cui al primo comma.

Art. 22.

Rendiconti trimestrali degli enti locali

I sindaci dei comuni interessati ed i presidenti degli altri enti locali rendono conto al presidente della giunta regionale delle somme ad essi accreditate ai sensi degli articoli precedenti entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre solare ed entro lo stesso termine qualora cessino dalla carica per qualsiasi causa.

Il rendiconto deve indicare i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 20.

Il rendiconto di cui ai commi precedenti è approvato con decreto del presidente della giunta regionale. Con lo stesso decreto viene dato formale discarico delle somme regolarmente erogate.

Art. 23.

Rendiconti annuali degli enti locali

I sindaci dei comuni interessati e i presidenti degli altri enti locali sottopongono all'approvazione dei rispettivi organi deliberanti il rendiconto degli atti adottati ai sensi della presente legge, dagli enti locali medesimi e delle spese relative, entro novanta giorni dalla scadenza di ogni esercizio finanziario.

I rendiconti sono approvati dagli organi deliberanti con proprio provvedimento soggetto a controllo preventivo.

Si applicano gli ultimi due commi del precedente art. 21.

Art. 24.

Disponibilità delle aree

L'espletamento delle gare di appalto o la conclusione della trattativa privata per la realizzazione delle opere e dei lavori di cui alla presente legge sono subordinati alla preventiva disponibilità delle aree necessarie, a seguito di occupazione d'urgenza, esproprio definitivo ovvero cessione volontaria.

Art. 25.

Progetti

I progetti esecutivi per la realizzazione delle opere e dei lavori previsti dalla presente legge, di competenza degli enti locali o ad essi delegata, sono approvati con deliberazione del competente organo, senza necessità di preventivi pareri.

Art. 26.

Incarichi a liberi professionisti

L'affidamento di incarichi di progettazione a liberi professionisti dovrà prevedere un termine, per la consegna degli elaborati, dichiarato essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del codice civile.

Art. 27.

Determinazione dei prezzi

I prezzi indicati nei progetti esecutivi debbono riferirsi a quelli risultanti dai listini della camera di commercio di Milano, in vigore alla data in cui i progetti stessi sono trasmessi allo organo competente per l'approvazione.

Art. 28.

Cauzione provvisoria e definitiva

La cauzione provvisoria e quella definitiva previste dalle vigenti disposizioni per l'assunzione degli appalti possono essere costituite anche mediante fidejussioni prestate da una società di assicurazioni avente un capitale versato di almeno un miliardo e ammesse a tale forma di garanzia dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 29.

Sospensione dei lavori

La sospensione dei lavori non è ammessa se non per cause di forza maggiore tali da impedire in via temporanea l'esecuzione dei lavori stessi ed è disposta, a richiesta dell'appaltatore o del direttore dei lavori, mediante deliberazione esecutiva dell'amministrazione appaltante, che ne fissa altresì la durata, salve le eventuali proroghe da adottarsi con le stesse formalità di cui al presente comma.

Nei casi di urgenza la sospensione è disposta dal direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, salva la ratifica da eseguirsi con la forma e le modalità di cui al comma precedente, entro il termine di venti giorni dall'inizio della sospensione stessa.

Ove l'appaltatore sospenda i lavori senza giustificato motivo, ovvero li rallenti in modo da pregiudicare la realizzazione dell'opera entro il tempo utile, l'amministrazione può dichiarare la risoluzione del contratto, con la facoltà di far proseguire i lavori da altre imprese, salvo ogni ragione di danno.

Art. 30.

Affidamento in concessione

L'affidamento in concessione delle opere previste dalla presente legge ha luogo mediante convenzione da stipularsi, previo provvedimento motivato a seguito di bando di gara informale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 31.

Collaudo dei lavori

Per le opere eseguite direttamente a cura della Regione, il presidente della giunta regionale provvede alla nomina dei collaudatori nonchè all'approvazione dei verbali di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori, formulati a norma del successivo quarto comma. Per le opere eseguite a cura degli enti locali, gli adempimenti di cui al comma precedente sono di competenza rispettivamente dei sindaci o dei presidenti degli enti stessi.

I termini d'inizio e di compimento dei collaudi sono stabiliti nel capitolo speciale.

Per i lavori che importino, nel loro complessivo ammontare definitivo secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire cento milioni, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che è sostituito da un certificato del direttore dei lavori, approvato dal competente organo ai sensi dei primi due commi del presente articolo, attestante la regolare esecuzione dei lavori stessi.

Art. 32.

Sanzioni al direttore dei lavori e al collaudatore

Il direttore dei lavori, che per ritardo o altra causa a lui imputabile, provochi un danno patrimoniale all'amministrazione committente, è denunciato all'ordine professionale di appartenenza ed è escluso da ulteriori incarichi per lavori di interesse regionale.

La stessa disposizione si applica al collaudatore. Ove questi sia dipendente regionale in attività di servizio, è sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi della legge regionale 30 novembre 1973, n. 48, e segnalato alla procura generale della Corte dei conti a norma degli articoli 52 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Gli onorari spettanti al collaudatore, ove questi esegua con ritardo l'incarico a lui affidato, sono ridotti nella misura del 5% per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni. Restano fermi in ogni caso i diritti dell'appaltatore.

I provvedimenti di cui ai primi due commi del presente articolo sono adottati dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, previa contestazione degli addebiti, con assegnazione del termine di dieci giorni entro il quale l'interessato può controdedurre e senza pregiudizio per le azioni esercitabili nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 33.

Rinvio ad altre norme regionali

Si osservano le disposizioni contenute negli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24.

Art. 34.

Disposizioni finanziarie

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 20 e 21, sono riconosciuti a tutti gli effetti gli impegni assunti ed i pagamenti disposti fino all'entrata in vigore della presente legge sul fondo speciale di cui al decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688.

Sono altresì riconosciuti gli impegni già assunti sul fondo medesimo, le cui obbligazioni o parti di esse per qualsiasi causa scadono in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale nel determinare i mezzi finanziari da destinare ai programmi operativi di cui agli articoli precedenti stabilisce l'entità degli accantonamenti da effettuare per far fronte ad eventuali maggiori oneri derivanti da impegni assunti in via presuntiva ai sensi dei commi precedenti.

Agli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con i mezzi finanziari rimasti disponibili sul fondo speciale di cui al decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688, dedotti gli impegni di cui ai commi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè con le eventuali ulteriori assegnazioni sul fondo stesso da parte dello Stato.

Art. 35.

Norma transitoria

Fino alla data di esecutività dei singoli programmi operativi di cui alla presente legge, il presidente della giunta regionale dispone le spese necessarie per interventi urgenti e improrogabili, sentita la commissione consiliare competente in relazione al tipo d'intervento.

Art. 36.

Urgenza della legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 gennaio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 9 *dicembre* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *gennaio* 1977, *prot. n.* 22802/643).

(1678)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1977, n. **9.**

Variazione al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 9 *febbraio* 1977)

(*Omissis*).

(1771)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770610)